

Provincia di Verona - p\_vr  
REGISTRO\_CONTRATTI  
N. 0000279 - 22/10/2013



## PROVINCIA DI VERONA

n. \_\_\_\_\_ di registro provinciale

### SCRITTURA PRIVATA

per il conferimento di incarico professionale, a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale, di collaudo tecnico amministrativo finale e collaudo statico nell'ambito dei lavori di costruzione della circonvallazione di Caprino Veronese, tratto Boi - Acque, lungo la strada provinciale n. 8 "del Baldo"- CUP D51B05000100002 - CIG ZD70A41E2B.

L'anno duemilatredecim, il giorno SETTE del mese di OTTOBRE ,

- la Provincia di Verona, codice fiscale n. 00654810233, che in seguito sarà chiamata per brevità anche "Provincia", rappresentata dall'ingegner Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (PT), il 21.03.1961, dirigente provinciale, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Verona, che interviene nel presente contratto ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 17, comma 2, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta provinciale n. 11/266 dell'8 giugno 2000 e della determinazione 6 giugno 2013, numero 2619

e

- l'ingegnere Mariano Carraro, nato a Mestre (VE), il 14 novembre 1953, residente a Venezia-Zelarino, Via Veronese n. 22, cap 30174, codice fiscale CRRMRN53S14L736R, dirigente dipendente della Regione del Veneto, che in

il dirigente  
ing. Elisabetta Pellegrini



seguito sarà chiamato per brevità anche "Incaricato", che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;

premesso che:

- con nota del 28 ottobre 1999, acquisita al protocollo provinciale il 3 novembre 1999 al n. 25811, il Presidente della Regione Veneto, ha affidato all'ing. Mariano Carraro l'incarico di svolgere la propria attività, a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale, per il collaudo tecnico amministrativo finale e il collaudo statico nell'ambito dei lavori di costruzione della circonvallazione di Caprino Veronese, tratto Boi – Acque, lungo la strada provinciale n. 8 'del Baldo';
- le prestazioni furono affidate all'ing. Carraro con deliberazione di Giunta Provinciale n. 11/266 del 08.06.2000;
- con determinazione dirigenziale del 6 giugno 2013 n. 2619 il corrispettivo è stato adeguato e sono state fissate le clausole essenziali del contratto di incarico;

ritenuto di articolare le modalità di esecuzione dell'incarico e le obbligazioni reciproche che ne conseguono in un disciplinare



convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo I

(Oggetto del contratto)

1. La "Provincia", come sopra rappresentata, affida all'ing. Mariano Carraro, che accetta, le prestazioni di collaudo tecnico amministrativo finale e collaudo statico nell'ambito dei lavori di costruzione della circonvallazione di Caprino Veronese, tratto Boi – Acque, lungo la strada provinciale n. 8 'del Baldo'.

il dirigente  
ing. Elisabetta Pellegrini




(Prestazioni)

1. La "Provincia" affida all'"Incaricato", che accetta, l'incarico di svolgere le seguenti prestazioni di collaudo tecnico amministrativo, finale e collaudo statico nell'ambito dei lavori in parola, in conformità a quanto previsto dalle seguenti norme:

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito "regolamento dei contratti pubblici", ed in particolare il titolo X "collaudo dei lavori";
- il decreto del ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 contenente le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- il decreto del ministero dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 recante le norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
- il decreto del ministero per le infrastrutture 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme tecniche di costruzione e la relativa circolare esplicativa del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 2 febbraio 2009, n. 617;
- la legge regionale n. 27/2003 per quanto compatibile;
- i contenuti del disciplinare-tipo allegato C alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, n. 1032/2005.

2. L'"Incaricato" svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti della "Provincia". Il



rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d'opera.

3. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal responsabile unico del procedimento dell'opera, ingegner Elisabetta Pellegrini.

### Articolo 3


#### (Corrispettivo e tempi di esecuzione delle prestazioni)

1. La "Provincia" pagherà all'"Incaricato" il compenso forfetario di euro 6.503,82 (euro seimilacinquecentotrentotto/82) al lordo della ritenuta d'acconto per le prestazioni oggetto del presente contratto, oltre a contributi INPS di euro 867,17 e IRAP di euro 552,83 *ove dovuti*. Il corrispettivo è così ripartito: euro 3.485,05 oltre a contributi INPS e IRAP, per quanto attiene alla prestazione di collaudo tecnico - amministrativo ed euro 3.018,77, oltre a contributi INPS e IRAP per quanto attiene alla prestazione di collaudo statico.

La "Provincia" si riserva di stabilire le modalità di versamento della quota pari a euro 1.857,70 a titolo di quota parte del corrispettivo, come prevede l'articolo 61, comma 9, della legge n. 133/2008 (trattasi di decurtazione del compenso da riassegnare).

2. La "Provincia" dichiara che la spesa di euro 9.781,53 (euro novemilasettecentoottantantuno/53) è stata regolarmente impegnata sul bilancio dell'esercizio 2013, come da determinazione dirigenziale del 6 giugno 2013, n. 2619, esecutiva, (impegni nn. 4720/2010, 5600/2003, 6000477/2001 e 3654/2011).

3. Il pagamento del corrispettivo di cui al comma 1, avverrà previa presentazione da parte dell'"Incaricato" di note di addebito, nelle quali lo stesso si obbliga ad indicare gli estremi del presente contratto e degli impegni di spesa.



Le note di addebito devono essere presentate complete di marca da bollo pari ad euro 1,81.

4. La "Provincia" pagherà il corrispettivo all'"Incaricato" entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione al protocollo dell'ente di regolari note di addebito alle seguenti scadenze:



- per il collaudo tecnico amministrativo finale, l'80% del corrispettivo ad avvenuta emissione della relazione sugli atti del collaudo definitivo, il 20% ad avvenuta approvazione della stessa;
- per il collaudo statico, in un'unica soluzione, ad emissione degli atti concernenti il medesimo;

5. L'"Incaricato" si impegna da parte sua:

- a consegnare le relazioni di visita di collaudo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di visita;
- a consegnare la relazione finale di collaudo statico entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna da parte del responsabile unico del procedimento di tutta la documentazione indicata come necessaria dalla normativa in materia.
- a consegnare la relazione finale di collaudo tecnico amministrativo entro 6 (sei) mesi dalla consegna da parte del responsabile unico del procedimento di tutta la documentazione indicata come necessaria dalla normativa in materia.

6. Le Parti concordano, come consentito dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di fissare nelle misura del otto per cento (8%) il saggio degli interessi di mora.

7. La "Provincia" trasmetterà all'"Incaricato", gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa al seguente indirizzo: via veronese, n. 22, 30174 Zelarino - Venezia.



8. La "Provincia" effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere.

#### Articolo 4

(Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)



1. L'"Incaricato" si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e/o integrazioni, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge. In particolare l'"Incaricato", si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, relativi all'incarico oggetto del presente contratto sul conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la Società Poste italiane S.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b) di comunicare alla "Provincia" entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

#### Articolo 5

(Penali)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 6), la "Provincia" applicherà una penale dell'uno (1) per mille, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, da applicarsi sul corrispettivo netto relativo alle singole prestazioni



eseguite in ritardo, fino al massimo del 10% del corrispettivo e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. L' "Incaricato", in caso di inadempimento definitivo, dovrà corrispondere alla Provincia a titolo di penale e salvo il maggior danno, l'importo di euro 65,03 (euro sessantacinque/03).

#### Articolo 6


(Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento)

1. La Provincia, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto;
- cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Incaricato;
- commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela.

2. In caso di risoluzione per inadempimento la Provincia si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l'esecuzione.

3. Rimane comunque ferma la possibilità della Provincia di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.





4. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali comunque previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Provincia si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'"Incaricato".
5. Se l'"Incaricato" responsabile delle prestazioni sarà temporaneamente sospeso dall'albo professionale, il contratto potrà essere risolto, con le modalità di cui al comma 2, se la durata della sospensione sarà tale da compromettere l'esecuzione del contratto stesso.
6. L'"Incaricato", si obbliga a comunicare alla "Provincia" l'adozione di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione temporanea dall'albo professionale emessi a suo carico entro cinque giorni dall'adozione degli stessi.
7. In caso di risoluzione del contratto all'"Incaricato" spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento.
8. L'"Incaricato" prende atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art 6 della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

#### Articolo 7

##### (Recesso dell'"Incaricato")

1. Se il "Professionista" recederà dal contratto senza giusta causa, la "Provincia" avrà diritto, nel caso in cui la prestazione resa fino al momento del recesso non sia utilizzabile dalla "Provincia" ad una penale pari alle somme pagate fino a quel





momento, oltre al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, ivi compreso quello per far eseguire da altri soggetti le prestazioni non svolte.

#### Articolo 8

(Controversie e foro competente)

1. La "Provincia" e l'"Incaricato" decidono che tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto e che non potranno essere definite a livello bonario, saranno decise dal giudice ordinario.
2. Il foro competente è quello di Verona.


#### Articolo 9

(Incompatibilità)

1. L'"Incaricato" dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse della "Provincia".
2. L'"Incaricato" si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all'avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto.
3. L'"Incaricato" dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge.
4. La "Provincia" dichiara di avere acquisito al protocollo provinciale in data 3 novembre 1999 al numero 25811, l'autorizzazione della Regione Veneto relativa all'ing. M. Carraro per il conferimento dell'incarico di cui trattasi, come previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni.

#### Articolo 10

(Spese contrattuali)



1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell' "Incaricato", come previsto dall'articolo 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.

#### Articolo 11

(Normativa fiscale - registrazione)


1. La presente scrittura privata di prestazione di lavoro autonomo occasionale sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 10 della tariffa parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### Articolo 12

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. Relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'avv. Michele Miguidi - dirigente del servizio contratti pubblici e patrimonio e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è l'ing. Elisabetta Pellegrini dirigente dell'Area funzionale programmazione e sviluppo del territorio e per ciò che riguarda i pagamenti il dott. Piero Rossignoli - dirigente dell'area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento "Informativa per l'utenza esterna".

2. All'Incaricato saranno riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al



responsabile del trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

### Articolo 13

(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)

1. La "Provincia" nomina l'"Incaricato", che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. L'"Incaricato" si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite a tal fine dal responsabile provinciale per la vigilanza sull'esecuzione del presente contratto.
3. L'"Incaricato" dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico e dovrà comunicare alla "Provincia" i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.



Dirigente  
Provincia  
ing. Elisabetta Pellegrini

*[Handwritten signature]*

L'"Incaricato"

*[Handwritten signature]*

L'"Incaricato" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 3 (Corrispettivo e tempi di esecuzione delle prestazioni), articolo 5 (Penali), articolo 6 (Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento), articolo 7 (Recesso dell'"Incaricato") articolo 8 (Controversie e foro competente), articolo 9 (Incompatibilità), come previsto dall'articolo 1341 e seguenti del Codice civile.

L'"Incaricato"

*[Handwritten signature]*